

Svolgimento del processo

1. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca, della Salute e dell'Economia e Finanze ricorrono, affidandosi a tre motivi e qualificando nell'intestazione del ricorso come controparti A.M. F. ed altri 687 intimati (in particolare, la A. ed altri 684, indicati come rappresentati e difesi dagli avv. ----- ed -----; R.P., come rappr. e dif. dagli avv. -----, ----- ed -----);

Z.E. e G.F., come rappr. e dif. dagli avv. ----- e -----), per la cassazione della sentenza n. 2286 del 30.4.12 della corte di appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza del tribunale della Capitale, è stato accolto l'appello, dispiegato da 763 degli originali 904 attori, avverso la reiezione, per riconosciuta prescrizione, della domanda di condanna degli odierni ricorrenti principali per il pagamento della giusta remunerazione - o per il risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella - per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione di medicina in tempo anteriore all'entrata in vigore del *D.Lgs. n. 257 del 1991*, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. In particolare e per quel che qui ancora rileva, la gravata sentenza ha ritenuto non decorso, all'atto dell'instaurazione in primo grado del giudizio (2001), il termine prescrizionale decennale; e, rigettate le domande di coloro che si erano iscritti a scuole di specializzazione in tempo anteriore al 1.1.83 o per quei corsi successivi, ha liquidato per ciascuno degli altri l'importo di Euro 8.788,55, così rivalutato all'attualità alla data della pronuncia, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale a partire dalla pubblicazione della sentenza.

Degli intimati, A.M.F. ed altri 626 medici resistono con controricorso, con contestuale dispiegamento di ricorso incidentale, articolato su due motivi, mentre il loro difensore, comparso all'udienza di discussione, riferisce - senza provare - che la corte di appello avrebbe limitato l'esecutività della condanna a quelle somme risultanti dall'applicazione della successiva giurisprudenza di questa corte regolatrice in punto di quantum.

Motivi della decisione

2. - La problematica involta dai ricorsi principale ed incidentale è stata risolta con giurisprudenza di questa Corte che può dirsi ormai consolidata, potendo bastare un cenno alle sentenze: dell'anno 2011:

16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell'anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell'anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e 21368; dell'anno 2014, tra le altre: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2785, 2786, 2787, 2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867, 3868, 3869, 3872, 4994, 4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246, 7475, 8508.

3. - Ciò posto, si osserva che i ricorrenti principali si dolgono:

- con il primo motivo, della ritenuta natura contrattuale della responsabilità dello Stato per inadempimento agli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria;

- con il secondo motivo, della fissazione dell'exordium praescriptionis al 27.10.99, anzichè alla scadenza di ciascun anno di frequenza dei corsi di specializzazione o alla data di entrata in vigore del [D.Lgs. n. 257 del 1991](#);

- con il terzo motivo, della quantificazione del danno e del riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Dal canto loro, i ricorrenti incidentali si dolgono:

- col primo motivo, del mancato riconoscimento di perdita di chances;

- col secondo, della mancata liquidazione degli interessi compensativi.

4. - Quanto al ricorso principale, i primi due motivi sono infondati, alla stregua dei principi ricordati dalla giurisprudenza di cui sub 2.

4.1. Infatti, la mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, ha determinato in capo allo Stato - e in favore dei soggetti che abbiano seguito

corsi di specializzazione medica dal 1 gennaio 1983 sino all'anno accademico 1990-1991 - una responsabilità per inadempimento di obbligazione ex lege, per non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi dell'art. 5, n. 2 e art. 7, n. 2, della [direttiva 75/362/CEE](#), le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in condizioni tali che, se quest'ultima fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto all'adeguata remunerazione.

4.2. Inoltre, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il [D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257](#) - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della [legge 19 ottobre 1999, n. 370](#), che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.

4.3. In riferimento a detta situazione, poi, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), art. 4, comma 43, - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1.1.12 (tra quelle già individuate, vedi, tra le prime:

Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).

4.4. Pertanto, correttamente la corte territoriale fissa l'exordium praescriptionis al 27.10.99.

5. - Fondato è però il terzo motivo di ricorso principale. Con richiamo alle ampie argomentazioni già sviluppate in Cass. 11 novembre 2011, n. 23558 o in Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, può qui bastare riaffermare il principio, ivi raggiunto ed al quale ritiene il Collegio necessario assicurare continuità, per il

quale si tratta di un peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva quantificazione equitativa, la quale - da un lato - ha quale parametro le indicazioni contenute nella [L. 19 ottobre 1999, n. 370](#) (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e - dall'altro - comporta esclusivamente gli interessi - e quindi non anche la rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del capoverso [dell'art. 1224 cod. civ.](#) e della giurisprudenza sul punto maturata - e dalla data della messa in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la [L. n. 370 del 1999](#), l'obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un'obbligazione di valuta.

Nè rileva a condurre a diversa decisione la circostanza, addotta ma non provata, dell'avvenuta limitazione dell'esecutività della condanna oggi impugnata entro i parametri appena indicati.

6. - L'accoglimento del terzo motivo di ricorso principale assorbe anche il secondo motivo di ricorso incidentale, che si fonda sul diverso - e non corretto - presupposto della natura di credito di valore di quello risarcitorio azionato dagli specializzandi e che, sotto questo profilo, non può trovare accoglimento.

7. - Il primo motivo di ricorso incidentale, infine, è infondato.

Il danno da perdita di chance esige, com'è noto, "la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (Cass. 13 luglio 2011, n. 15385), sicchè, ai fini del suo riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione, da parte degli attori, di spendere il titolo in ambito europeo (tra le prime, v. Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, cui può qui farsi integrale rinvio; v. pure, in tal senso, Cass. 4 novembre 2013, n. 24714). Tanto non risulta - se non altro, in modo adeguato ed in relazione al contenuto minimo di requisito-forma del ricorso incidentale pure dispiegato, con riferimento a ciascuno dei controricorrenti, anche in merito all'indicazione di quando e come la relativa allegazione sia avvenuta dinanzi ai giudici del merito - essere avvenuto nella fattispecie.

8. - La cassazione che, in punto di quantum e relativamente a tutti coloro che, nell'intestazione del ricorso principale, sono stati individuati come intimati, si impone della gravata sentenza comporterà, per il giudice di rinvio, che si individua - anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stregua di una valutazione dell'andamento e dell'esito complessivo della lite - nella stessa corte di appello di Roma, ma in diversa composizione, l'applicazione dei criteri di cui sub 4 e di tutti gli altri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice; mentre il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale non potrà

comportare alcun ulteriore ampliamento dell'entità risarcibile in favore di alcuno dei ricorrenti incidentali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la gravata sentenza in relazione alla sola censura accolta e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014